



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI PER L'UTILIZZAZIONE DEL
FONDO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 bis, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 163 / 2006.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 18/11/2015

Articolo 1

Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo interno per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 comma 7 bis del Decreto Legislativo 163 /2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I Settori interessati sono quelli che progettano opere o lavori pubblici.

Articolo 2

Opere e lavori

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi previsti in sede di programmazione di opere nuove, nonché le eventuali varianti e perizie suppletive, per le quali occorra redigere il progetto per l'appalto, indipendentemente dalle modalità di finanziamento degli interventi medesimi, purché sia stata bandita gara d'appalto. Sono escluse dalla partecipazione all'incentivo le attività manutentive per le quali non è prevista un'attività di progettazione.
2. L'incentivo, nella misura massima stabilita dalla Legge e correlato all'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, è da destinarsi al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 bis del Decreto Legislativo 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Progetto per l'appalto

1. I progetti per l'appalto, siano essi preliminari (per esempio in caso di appalto-concorso),definitivi (per esempio nel caso di appalto integrato) od esecutivi (per esempio in caso di licitazione privata), dovranno avere i caratteri definiti dal Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dovranno rispondere ai requisiti determinati dal Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 4

Definizione dell'importo incentivante

1. La somma di cui al comma 7 bis, dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 163/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita dal dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto e della verifica, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (escluse da esso tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, espropriazioni, ecc., nonché, ovviamente, la stessa quota dell' incentivo), per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

- ✓ 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 200.000 ;
- ✓ 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 200.000 e Euro 1.000.000;
- ✓ 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 1.000.000 e Euro. 5.000.000 ;
- ✓ 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro. 5.000.000;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

- ✓ 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - ✓ 0,90% per progetti di attività manutentive e di somma urgenza.
4. Concorrono alla formazione della base per il calcolo del compenso incentivante anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara.
 5. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
 6. Le somme destinate al pagamento del compenso incentivante comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri contributivi ed assicurativi (c.d. "oneri riflessi") a carico dell'Amministrazione e vanno sempre decurtate di una quota pari al 20% da destinare come previsto dal c. 7 quater dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il restante 80% sarà ripartito tra gli aventi diritto, come sopra individuati.

Articolo 5 **"Services"**

1. Le "progettazioni tecnologiche" che richiedano prestazioni di ordine specialistico, ovvero particolari professionalità o strumenti tecnici non reperibili (o momentaneamente non disponibili) all'interno dell'Ente per la definizione ed il dimensionamento delle opere oggetto dell'appalto, verranno affidate, su richiesta motivata del Responsabile del Procedimento (per la fase della progettazione), a soggetti, Enti ed Istituzioni esterne.
2. Nel caso in cui il ricorso a specialisti esterni si realizzi con l'acquisizione di semplici elaborati esecutivi (p.es. relazione di calcolo e disegni esecutivi del c.a.), l'accantonamento della quota spettante, corrispondente all'importo parziale dei lavori previsti in tale progetto, verrà ridotta nella misura del 20%.
3. Nel caso, invece, in cui sia richiesta la presentazione di un progetto specializzato completo (p.es.: impianto elettrico o progetto della sicurezza, con Capitolato Speciale, C.M.E., disegni, ecc.), la quota spettante, corrispondente all'importo parziale dei lavori previsti in tale progetto, verrà ridotta nella misura del 75%.

Articolo 6 **Destinatari del beneficio**

1. L'importo corrispondente alla quota spettante delle opere progettate all'interno dell'Ente verrà ripartito, a norma dell'art. 93 comma 7 bis del Decreto legislativo 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni, tra il personale dell'ufficio di ciascuno dei Settori che abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto.
2. A tale scopo il Dirigente determina la consistenza del Gruppo di Progettazione e ne individua preventivamente la composizione, definendo, sempre in via preventiva, le aliquote di ripartizione relative a ciascun dipendente, tenendo conto dei coefficienti di utilizzazione prestabiliti ed indicati nel successivo articolo 8.
3. Tale operazione sarà materializzata con una Disposizione di Servizio del Dirigente il quale ultimo sarà tenuto ad avviare immediatamente la progettazione e a garantirne uno sviluppo regolare e continuo.
4. La Disposizione di Servizio darà espressa indicazione del tempo entro il quale dovrà essere compiutamente eseguita la progettazione, la cui ultimazione verrà indicata dalla data della relazione scritta con la quale il Responsabile del Procedimento trasmetterà al Dirigente il progetto completo.

5. Sulla Disposizione , consegnata in copia dal Responsabile del Procedimento a ciascun componente del Gruppo di Progettazione, sarà data espressa indicazione della penale per eventuali ritardi ingiustificati nella consegna del progetto, con la prescrizione che, se lo stesso non sarà stato ultimato alla scadenza prevista, il compenso verrà abbattuto del 30% e verrà corrisposto se e solo se il progetto sarà consegnato entro i successivi 15 giorni.
6. Il dipendente, contestualmente al ricevimento della D.d.S., potrà chiedere, motivando la richiesta, di essere escluso dai Gruppo di Progettazione di un determinato lavoro. In tal caso il Dirigente preso atto della richiesta, ne valuterà il contenuto e ne terrà conto, per quanto possibile, in relazione alle esigenze dell'ufficio e agli interessi dell'Amm.ne.
7. Trascorso infruttuosamente anche tale ultimo termine, il Dirigente potrà sciogliere il Gruppo di Progettazione ed affidare l'incarico ad altro Gruppo, secondo le modalità già viste e con l'utilizzo del materiale già predisposto.
8. Le attività svolte dal personale di qualifica dirigenziale non potranno ricevere la corresponsione dell'incentivo e le relative quote costituiranno economia.

Articolo 7 Cadenze di liquidazione

1. L'80% del compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto, dopo l'approvazione e il finanziamento dei progetti agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti.

Articolo 8 Criteri di ripartizione del fondo

1. La somma determinata con i criteri di cui all'articolo 4, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 4, in base a quanto segue:
 - a. Responsabile Unico del procedimento e suoi collaboratori **9%**
 - b. Incaricati della progettazione, della verifica e loro collaboratori tecnici **49%**
 - c. Incaricati della realizzazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori (Coordinatore progettazione – Coordinatore per l'esecuzione – Collaboratori tecnici) **6%**
 - d. Incaricati della Direzione dei Lavori e loro tecnici collaboratori **25%**
 - e. Incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori **2%**

- f. Altri componenti dell'Ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati (lavoro inerente l'area amministrativa) **9%**
2. Il Dirigente di cui all'art. 4, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un Coordinatore della progettazione.
 3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1, è addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento è sostituito ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 163\2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. L'aliquota di cui al punto e), del comma 1, è addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
 5. Qualora, per la particolare natura del progetto da redigere, non fossero necessarie tutte le figure sopraindicate, i relativi coefficienti di utilizzazione non saranno redistribuiti e costituiranno economia.
 6. Nel caso in cui la stessa persona fisica rivesta più di una mansione, il coefficiente di utilizzazione totale non potrà superare il valore del 50%.

Articolo 9 **Modalità di liquidazione**

1. Alla liquidazione del fondo maturato alle scadenze di cui all'art. 7, si provvede con atto del Dirigente del Settore interessato, per quanto riguarda tutto il personale.
2. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi per opportuna conoscenza alle OO.SS.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. In sede di contrattazione decentrata possono essere previste forme di compensazione tra incentivi percepiti

Articolo 10
Polizze Assicurative

1. Nel caso in cui il progettista e l'incaricato dell'attività di verifica siano dipendenti dell'Amministrazione e stipulino una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali del singolo progetto, le relative spese sono da prevedere per intero tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento.
2. La polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, deve sussistere dalla data di accettazione dell'incarico ed avere le caratteristiche indicate nell'art. 57 del D.P.R. 207 / 2010.

Articolo 11
Ripartizione della quota del 20%
per progetti di innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato con i criteri di cui all'articolo 93 comma 7 quater del Decreto legislativo 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici.

Articolo 12
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e nella Legge 114/2014 e s.m.i., nonché le altre norme di legge vigenti in materia.